

MISURE PREVISTE DAL CD “DECRETO RILANCIO”

Decreto Rilancio: incentivi per ecobonus, sismabonus e colonnine ricarica

Nel novero delle **misure fiscali** contenute nel **D.L. 34/2020** (c.d. “Decreto Rilancio”) figurano gli **incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**, previsti dall'**articolo 119**.

In particolare, la disposizione in esame introduce una **detrazione pari al 110%** delle **spese** effettuate per specifici **interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**.

Le spese agevolate sono quelle sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

L'agevolazione è ripartita in **cinque rate annuali di pari importo**, con possibilità di optare per la **cessione** ad altri soggetti **del credito** corrispondente alla detrazione oppure per lo **sconto in fattura** (secondo quanto previsto dall'**articolo 121** dello stesso “Decreto Rilancio”), di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

ATTENZIONE

Tutte queste misure sono al momento previsioni contenute in un Decreto che dovrà essere convertito in legge entro metà luglio 2020.

In sede di conversione ci saranno molteplici modifiche ed integrazioni che prevedibilmente potrebbero modificare (anche significativamente tali disposizioni).

Già preannunciate diversi interventi correttivi che riguarderanno sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi.

In ogni caso, lo stesso Decreto rinvia le norme attuative e cioè: come, in che modi, con quali termini, con quali modalità pratiche potranno essere gestite operativamente sia la cessione del credito e lo sconto in fattura, la creazione di portali telematici, la previsione di certificazioni ed asseverazioni contabili, etc. (quindi, praticamente manca gran parte di ciò che più interessa) **a futuri regolamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate** che saranno emanate entro 30 giorni successivi alla conversione futura in legge di metà luglio. Quindi un quadro che sarà possibile comprendere nella sua definitività da fine agosto.

Pertanto, tutte queste agevolazioni mancano ancora della maggior parte degli elementi essenziali per poter trovare immediati riscontri pratici.

Da tenere anche presente che tuttora non esiste un mercato finanziario secondario e cioè quello che le banche ed altri enti finanziari dovranno organizzare per attuare effettivamente e praticamente tali cessioni dei crediti di imposta e/o sconti in fattura che non siano utilizzabili direttamente dal contribuente e/o dal fornitore.

La presente circolare, perciò, ha lo scopo di dare le informazioni che possano aiutare a programmare degli interventi che potranno avere inizio a partire dal 1° di luglio 2020 orientandosi tra le diverse possibilità ed alternative che a breve incominceranno a circolare anche dal punto di vista commerciale.

Riqualificazione energetica

Per quanto concerne la **riqualificazione energetica**, le **spese** ammissibili all'**agevolazione** sono le seguenti:

- **interventi di isolamento termico** delle **superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'**involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al **25%** della **superficie disperdente lorda** dell'edificio stesso, per un **ammontare complessivo** delle spese **non superiore a 60.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- **interventi sulle parti comuni** degli **edifici** per la **sostituzione** degli **impianti di climatizzazione invernale esistenti** con **impianti centralizzati** per il **riscaldamento**, il **raffrescamento** o la **fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione**, con **efficienza** almeno pari alla **classe A**, ivi inclusi gli **impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativamente a una **spesa non superiore a 30.000 euro** moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo **smaltimento** e la **bonifica dell'impianto sostituito**;
- **interventi sugli edifici unifamiliari** per la **sostituzione** degli **impianti di climatizzazione invernale esistenti** con **impianti** per il **riscaldamento**, il **raffrescamento** o la **fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore**, ivi inclusi gli **impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di **impianti fotovoltaici** ovvero con **impianti di microgenerazione**, per una **spesa non superiore a 30.000 euro**, compresa quella per lo **smaltimento** e la **bonifica dell'impianto sostituito**.

La **detrazione del 110%** si applica anche a **tutti gli altri interventi di efficientamento energetico** previsti dall'**articolo 14 D.L. 63/2013**, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti **congiuntamente** ad **almeno uno** degli interventi sopra elencati.

I **requisiti tecnici minimi** da rispettare per poter fruire dell'agevolazione sono specificamente indicati dal **comma 3** dell'**articolo 119**.

Essi, in ogni caso, devono consentire il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta** (da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica** asseverato da un **tecnico abilitato**).

Ai fini della **detrazione**, se effettuati da **persone fisiche**, gli **interventi** devono avvenire **al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**. Sono **esclusi** dall'agevolazione, invece, gli **interventi su edifici unifamiliari diversi** da quello adibito ad **abitazione principale**.

Riduzione del rischio sismico

La **detrazione pari al 110%** si applica anche alle **spese** relative a **specifici interventi antisismici** (in particolare, quelli previsti dai **commi da 1-bis a 1-septies** dell'**articolo 16 D.L.63/2013**), a condizione, però, che gli **edifici non siano ubicati in zona sismica 4**.

Qualora si opti per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione a **un'impresa di assicurazione** e **contestualmente** venga stipulata una **polizza contro il rischio di eventi calamitosi**, la **detrazione** prevista dall'**articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir** spetta nella misura del **90%**, anziché del **19%**.

Installazione di impianti fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla **rete elettrica** su **edifici** (e relativi **sistemi di accumulo**, anche non contestuale), a condizione che la stessa venga effettuata **insieme** a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico indicati in precedenza e che l'**energia non autoconsumata** in sito sia ceduta in favore del Gse (Gestore servizi energetici). La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro (e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico) e **non è cumulabile** con altri **incentivi pubblici** o **altre forme di agevolazione** di qualsiasi natura previste dalla **normativa europea, nazionale e regionale**.

Ricarica di veicoli elettrici

La **detrazione del 110%** si applica anche per l'**installazione di infrastrutture** per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché sia eseguita **congiuntamente** a uno degli interventi di **riqualificazione energetica** sopra elencati.

Ambito soggettivo

Le disposizioni sopra richiamate si applicano agli **interventi effettuati** da: a) **condomini**; b) **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; c) dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di **società in house** per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a **edilizia residenziale pubblica**; d) dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ulteriori spese detraibili

Rientrano tra le **spese detraibili** anche quelle sostenute per il **rilascio** delle **attestazioni** e delle **asseverazioni**, nonché del **visto di conformità**, richieste ai fini dell'**opzione** per la **cessione del credito** e per lo **sconto sul corrispettivo dovuto** ex **articolo 121**.

Lo Studio BRC Associati rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Riferimento: dott. George Loris Costelli
costelli@studiobrc.com